



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N. 11 del 18/02/2019*

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU - Anno 2019**

L'anno duemiladiciannove, questo giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 12/02/2019, n.prot. 1358 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 10 e assenti n° 3 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	<b>X</b>	-
Simone ROSSI	-	<b>X</b>
Enzo MULE'	<b>X</b>	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	<b>X</b>	-
Francesco SPINELLI	<b>X</b>	-
Mirco LESSI	<b>X</b>	-
Gianna BIGAZZI	<b>X</b>	-
Riccardo CRESCI	<b>X</b>	-
Sabrina ORLANDINI	<b>X</b>	-
Massimiliano RUGO	-	<b>X</b>
Giacomo CIARCIA	<b>X</b>	-
Maria Cristina D'AMATO	-	<b>X</b>
Stefano PACCHINI	<b>X</b>	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;  
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Spinelli.

L'Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l'argomento.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTO

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012, fissando l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- la legge 228/2012, art.1, comma 380:
  - lett. a) che stabilisce che è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L.201/2011;
  - lett. f) che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- l'art. 1, commi 707 e successivi, della L. 147/2013 i quali hanno modificato la disciplina dell'IMU;
- le novità apportate alla disciplina della I.U.C. - IMU dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208 28.12.2015 - G.U. n. 302 del 30/12/2015), commi da 10 a 28, 53 e 54;
- la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone, tra l'altro, che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;



Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato che

- la predetta esclusione è stata estesa dalla legge 208/2015 dal 1° gennaio 2016 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n.208, oltre a disporre che l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, prevedono dal 2016 le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- 3) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 4) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- 5) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Considerato che

- il comma 53 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- i commi 21-24 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2016, non è più applicabile l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

Considerato che dal 2014 sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché i fabbricati ad uso strumentale;



Rilevato che

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamato il d.l. 201/2011, art.13

comma 2, che dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

comma 10 che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**VISTO** il vigente regolamento per l'applicazione della I.U.C.;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 25.01.2019 recante ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2019, n. 28), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 8 del 30.01.2018 di approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2018;

**RITENUTO** confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU e la detrazione di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:

<b>ALIQUTA ORDINARIA</b>	<b>1,06 %</b>	<b>- Aree fabbricabili</b> <b>- Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sotto elencati</b> (Gettito da fabbricati categoria D riservato allo Stato nella misura del 0,76%)
<b>ALIQUTA PRIMA CASA</b> <b>(A1 - A8 - A9)</b>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione principale (A1, A8 e A9)</b> , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 11 del 18/02/2019

<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b> <i>Assimilazione all'abitazione principale</i> <i>(A1 - A8 - A9)</i>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione (A1, A8 e A9)</b> e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da <b>soggetto anziano o disabile</b> che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b> <i>Assimilazione all'abitazione principale</i> <i>(A1 - A8 - A9)</i>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione (A1, A8 e A9)</b> e relative pertinenze ( <i>unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</i> ) ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,76%</b>	<b>Abitazione, escluse le pertinenze</b> , concesse in <b>comodato gratuito a parenti</b> con relazione di parentela entro il <b>2° grado</b> , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio.</i> ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>  <i>-Uso gratuito 1° grado</i> <i>- contratto registrato</i>  <i><u>con abbattimento base</u></i> <i><u>imponibile del 50%</u></i>	<b>0,76%</b>	<b>Abitazione (escluse A1, A8 e A9)</b> e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse <u>in comodato gratuito a parenti in linea retta</u> entro il <b>1° grado</b> , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9).</i> ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,99%</b>	<b>Abitazioni</b> e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,80%</b>	<b>Immobili di categoria C1 utilizzati per attività commerciali</b> ( <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )



COMUNE DI BIBBONA CC n. 11 del 18/02/2019  
Provincia di Livorno

<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,80%</b> <i>(di cui 0,76% riservato allo Stato)</i>	<b>Immobili di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale</b> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,89%</b>	<b>Terreni agricoli</b> (esclusi terreni posseduti e condotti direttamente)

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**DATO ATTO** che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare in data 14 febbraio 2019

**VISTO**

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione, voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 ( Giacomo Ciarcia e Stefano Pacchini), contrari n.0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

**DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2019 :

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>1,06 %</b>	<b>- Aree fabbricabili</b> <b>- Tutti i fabbricati non rientranti nei casi sottoelencati</b> <i>(Gettito da fabbricati categoria D riservato allo Stato nella misura del 0,76%)</i>
<b>ALIQUOTA PRIMA CASA</b> <b>(A1 - A8 - A9)</b>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione principale (A1, A8 e A9)</b> , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b> <b>Assimilazione all'abitazione</b>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione (A1, A8 e A9)</b> e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle



COMUNE DI BIBBONA CC n. 11 del 18/02/2019  
Provincia di Livorno

<i>principale</i> <i>(A1 - A8 - A9)</i>		classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da <b>soggetto anziano o disabile</b> che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b> <i>Assimilazione all'abitazione principale</i> <i>(A1 - A8 - A9)</i>	<b>0,25%</b>	<b>Abitazione (A1, A8 e A9)</b> e relative pertinenze ( <i>unica unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</i> <u>obbligo dichiarazione e autocertificazione</u> )
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,76%</b>	<b>Abitazione, escluse le pertinenze,</b> concesse in <b>comodato gratuito a parenti</b> con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio.</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>  <i>-Uso gratuito 1° grado</i> <i>- contratto registrato</i>  <i>con abbattimento base imponibile del 50%</i>	<b>0,76%</b>	<b>Abitazione (escluse A1, A8 e A9),</b> e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in <b>comodato gratuito a parenti</b> in linea retta entro il <b>1° grado</b> , a condizione che gli stessi vi <i>abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio, che il contratto sia registrato e che il comodante posseda al massimo, oltre quello concesso in comodato, un solo altro immobile posto in Bibbona che deve essere utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale (no A1, A8 e A9).</i> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,99%</b>	<b>Abitazioni</b> e relative pertinenze con contratto di affitto registrato (periodo minimo: registrazione annuale). <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,80%</b>	<b>Immobili di categoria C1 utilizzati per attività commerciali</b> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,80%</b> <i>(di cui 0,76% riservato allo Stato)</i>	<b>Immobili di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale</b> <u>(obbligo dichiarazione e autocertificazione)</u>
<b>ALIQUOTE PARTICOLARI</b>	<b>0,89%</b>	<b>Terreni agricoli</b> (esclusi terreni posseduti e condotti



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 11 del 18/02/2019

		direttamente)
--	--	---------------

- Di confermare la detrazione di euro 200,00 prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, voti favorevoli n.8, astenuti n. 2 ( Giacomo Ciarcia e Stefano Pacchini), contrari n.0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 8 votanti;

**DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 11 del 18/02/2019

---

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20\_2019\_36.rtf - 4EB85F4F2C67F9F5D05E88B7BB263ECD59CC2D0F)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE\_S20\_2019\_36.rtf.pdf.p7m - B374810B9E5012922B048C82C844E36F68B62BCB)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE\_S20\_2019\_36.rtf.pdf.p7m - C04CDDE3877CEE38E9AF32657EC1FCF5A73CB6B5)

Parere del Revisore

(Parere del revisore n. 3 del 13.02.2019.pdf.p7m - B3E39B8CB9F247B0895C6B40F486ECB49D22DA35)

---

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

**Fedeli Massimo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott.ssa Daniela DI PIETRO**

---

---